

CREDITO AGRARIO A MEDIO LUNGO TERMINE – D.lgs.1.9.1993 n.385 articoli 43 e seguenti**SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale € 59.820.542,91 i.v. - Riserve e fondi di riserva € 144.580.194,37

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail direzionegenerale@bancasassari.it

SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICIDefinizione e funzione economica

Si tratta di finanziamenti che riguardano gli interventi creditizi per le esigenze dell'attività agricola non esauribili nel breve periodo, compreso l'acquisto di mezzi tecnici, macchinari ed attrezzature agricole.

La durata è compresa tra un minimo di 24 mesi ed un massimo di 60 mesi.

Forma tecnica di erogazione:

- 1) sconto cambiali agrarie con periodicità annuale o semestrale fino alla scadenza dell'operazione, come da contratto;
- 2) contratto in forma di scrittura privata e acquisizione di cambiali agrarie di numero, importo e scadenza pari a quelli delle rate del prestito.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese);
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di finanziamenti a tasso variabile, che possono quindi presentare oscillazioni sia in diminuzione sia in aumento, con i conseguenti rischi.

SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso nominale annuo per le erogazioni del corrente mese	tasso c/operatore 5,13% ⁽¹⁾	
Tasso di mora	3 punti percentuali in più del tasso applicato ai finanziamenti agrari della specie, vigente al momento della scadenza di ciascuna rata insoluta	
Calcolo interessi	viene predisposto un apposito piano di ammortamento a rate annuali costanti, con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi (ammortamento alla francese)	
Commissioni di istruttoria pratica	0,50% dell'importo erogato, con un minimo di € 25,82 ed un massimo di € 154,94	
Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo erogato a carico del cliente	
Imposta di bollo sulle cambiali	euro 0,1 per mille per l'importo facciale della cambiale agraria	
S.G.F.A.:	0,30%, dell'importo erogato trattenuto a favore della S.G.F.A. (Società di gestione fondi per l'agroalimentare Srl)	
Privilegio speciale	recupero delle spese sostenute, con un minimo di € 15,00	
Rinuncia al finanziamento	50% delle spese di istruttoria	
Informativa precontrattuale	€ 10,00	
informativa periodica		€ 2,00
Invio sollecito di pagamento ed ogni altra informativa periodica		€ 2,00
<u>Eventuali</u>		
rilascio copie documenti:	copia documento elettronico (on line)	€ 5,00
	copia documento cartaceo	€ 10,00
certificazione delle passività (su richiesta della clientela)		€ 50,00
Estinzione anticipata	0,50% del debito residuo	

Legenda	Rimborso totale	Rimborso parziale
Importo	10.000,00	10.000,00
% commissione	50,00	50,00
Totale	10.050,00	10.050,00

Ad esempio: importo restituito anticipatamente = € 10.000,00 (diecimila) – commissione omnicomprensiva = 0,50% (zero virgola cinquanta per cento): $10.000,00 \times (\text{per}) 0,50 : (\text{diviso}) 100 = 50,00$. In caso di importo rimborsato anticipatamente pari ad € 10.000,00, il compenso per l'estinzione che la parte finanziata dovrà corrispondere alla Banca sarà pertanto pari ad € 50,00.

Esempio di finanziamento: € 10.000,00 con durata 5 anni

Il successivo calcolo dell'I.S.C.(Indicatore sintetico di costo), comprende le seguenti voci:

importo erogato	€ 10.000,00
durata	5 anni
tipo di periodicità	annuale
numero rate	5
importo rata	€ 2.318,05
tasso nominale (TAN)	5,13%
spese di istruttoria	€ 50,00 (0,50% dell'ammontare del finanziamento)
trattenuta a favore S.G.F.A.	€ 30,00 (0,30% dell'ammontare del finanziamento)
imposta sostitutiva <i>ex lege</i>	€ 25,00 (0,25% dell'ammontare del finanziamento)
spese per bolli agrari	€ 1,25 (€ 0,25 per singola cambiale, per 5 cambiali)
spese informativa periodica	€ 10,00 (€ 2,00 sull'ultima rata di ogni anno, per 5 anni)

I.S.C. (Indicatore sintetico di costo): 5,558% - validità dal 1°/12/2009 al 31/12/2009

Recenti valori assunti dal parametro, da maggiorare con la commissione omnicomprensiva e lo spread:

	9/2009	10/2009	11/2009
Tasso	5,13	5,08	5,13

⁽¹⁾ Rendimento medio ponderato, 360 giorni, dei B.O.T. a 6 e a 12 mesi relativo al mese precedente più la media euribor a 1 e a 3 mesi, 360 giorni, riferita al quinto giorno lavorativo precedente data stipula contratto; la metà di tale somma arrotondata ai 5 centesimi superiori viene maggiorata della commissione omnicomprensiva di 0,93% e di uno spread di 3,50%.

SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il finanziamento come sopra concesso ed i relativi interessi dovranno essere rimborsati alla Banca senza ritardo, alla scadenza convenuta. In caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle somme come sopra dovute, la Banca si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con la decadenza della ditta finanziata dal beneficio del termine. Fermo restando quanto precede, in caso di ritardato pagamento delle somme dovute, la ditta finanziata assume l'obbligo di corrispondere alla Banca, a semplice richiesta, gli interessi di mora, per il periodo intercorrente tra la scadenza come sopra fissata e la data di effettivo pagamento, conteggiati nella misura di 3 (tre) punti in più del tasso applicato ai finanziamenti agrari della specie, vigente al momento della scadenza.

Nel caso in cui la ditta finanziata intenda estinguere il finanziamento anticipatamente, dovrà rimborsare alla Banca il residuo debito capitale, nonché il rateo di interessi calcolato al tasso convenuto nel presente contratto, per il periodo intercorrente tra la data dell'ultima scadenza e quella dell'estinzione anticipata. La ditta finanziata dovrà altresì corrispondere un compenso pari allo 0,50% del debito residuo.

La ditta finanziata si obbliga:

a non abbandonare l'attività agricola per tutta la durata del finanziamento, obbligandosi fin d'ora, rinunciando al beneficio del termine, ad estinguere anticipatamente il credito stesso al momento della cessazione dell'attività secondo i criteri di cui sopra

a non distogliere dal previsto impiego ed a non cedere né alienare le dotazioni oggetto del credito per tutta la durata del finanziamento;

a consentire ai rappresentanti della Banca i controlli ritenuti necessari ai fini del primo cpv. del presente articolo;

ad impiegare il ricavato dell'operazione unicamente per gli scopi per i quali il finanziamento è stato concesso;

ad informare tempestivamente la Banca di ogni circostanza che in relazione ai beni costituiti in garanzia al presente finanziamento possa pregiudicare l'adeguatezza della garanzia stessa.

Il caso di violazione degli obblighi come sopra assunti o di qualunque altro obbligo assunto con il presente contratto, così come nel caso emergano rilevanti mutamenti pregiudizievoli della situazione economico/patrimoniale del debitore e/o dei garanti, ovvero qualora vengano promosse a carico del debitore e/o dei garanti esecuzioni mobiliari e immobiliari, o iscrizione di ipoteche giudiziali ovvero procedure concorsuali, la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, con la conseguente decadenza della ditta finanziata dal beneficio del termine - ai sensi dell'art.1186 del Codice Civile e artt.49, 50 e 102 della Legge Cambiaria - e nel diritto della Banca medesima di pretendere dalla ditta finanziata, in ogni tempo, indipendentemente dalla pattuita scadenza, l'intero capitale ancora dovuto, gli interessi conteggiati al tasso applicato ai finanziamenti agrari della specie vigente al momento della risoluzione ed i relativi accessori e spese senza statuizione di magistrato e senza diffida o costituzione in mora. Per lo scioglimento del contratto sarà sufficiente la semplice dichiarazione della Banca partecipata alla ditta finanziata a mezzo di lettera raccomandata.

Per quanto riguarda la richiesta di servizi eventuali nel corso dell'istruttoria e/o dell'ammortamento del finanziamento, saranno applicate le tariffe tempo per tempo vigenti e pubblicate nei fogli informativi messi a disposizione della clientela nei locali della Banca. Al riguardo la stessa parte finanziata ai sensi degli articoli 118 e 161 secondo comma del D.Lgs. 385/1993, nel prendere atto che, nel periodo di durata del finanziamento, potranno variare le condizioni economiche riportate nei citati fogli informativi, approva specificamente, ai sensi dell'art.117 del citato T.U., che nel periodo di durata del finanziamento possono variare in senso a lei sfavorevole gli oneri di cui al contratto e che tali variazioni dovranno essere comunicate nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli sopra citati.

Foro competente - Per qualunque controversia il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, oppure a scelta di questa, quello nella cui giurisdizione si trova la filiale presso la quale è stata effettuata l'operazione, fatti salvi i casi in cui la legge stabilisca diversamente.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione

delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**Ammortamento**

E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.

Indicatore sintetico di costo (I.S.C.): è l'indicatore del costo totale del prestito come previsto dalla delibera del CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) del 4/3/2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali ed è calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale, ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione; è equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art.13 della legge 262/2005. Il calcolo tiene conto, oltre che del tasso di interesse nominale (T.A.N.), anche della periodicità delle rate, dei costi di accensione e gestione e delle spese accessorie (tipo le spese assicurative obbligatorie) di carattere non opzionale che la Parte finanziata è tenuta a corrispondere. E' espresso in punti percentuali.

Vedere anche la voce: Tasso annuo effettivo globale (TAEG).

Rata

Pagamento che il cliente che ha usufruito del finanziamento effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente.

La rata è composta da:

una quota capitale, ovvero una parte dell'importo prestato;

una quota interessi, ovvero la quota interessi dovuta alla banca per il prestito.

S.G.F.A. - Società gestione fondi per l'agroalimentare Srl, di cui alla Legge 30 dicembre 2004 n. 311, articolo 1, comma 512. La S.G.F.A. rilascia una garanzia sussidiaria avente lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sofferte dalle banche a seguito dell'avvenuto esperimento delle procedure di escussione della garanzia primaria. E' dovuta alla S.G.F.A., per il tramite della banca, una trattenuta obbligatoria (0,25% / 0,30%) a seconda della durata dell'operazione, della garanzia offerta (ipotecaria) e del tipo di investimento.

Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e l'Indicatore sintetico di costo (I.S.C.) sono denominazioni differenti dello stesso parametro. Esso è l'indicatore del costo totale del prestito, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono comprese tutte le spese di carattere non opzionale che la parte finanziata è tenuta a corrispondere.

Nel calcolo del TAEG sono inclusi: *a)* il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; *b)* le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; *c)* le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; *d)* le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; *e)* il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; *f)* le altre spese contemplate dal contratto.

Vedere anche la voce: Indicatore sintetico di costo (I.S.C.).

Tasso Annuo Nominale (T.A.N.)

Tasso di interesse, espresso in percentuale sull'importo richiesto, che vengono applicate al finanziamento.

Viene utilizzato per calcolare la quota interesse che si raggiungerà al capitale richiesto in prestito e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata.